



COMUNE DI LONGONE SABINO

PROVINCIA DI RIETI

02020 – Loc. OSTERIA MATTIONI, s.n.c.

e-mail:

ufftecnico.longone@libero.it

0765/718901

FAX.

0765/718840

COD. FISC. - PART. IVA 00104390570

Prot. N° 3067

del 22 AGO. 2018

Ordinanza n° 22/2018

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N° 21 DEL 16/09/2016 E SUCCESSIVE

RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA AI FINE DELLA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ, DEL FABBRICATO PERICOLANTE SITO NEL COMUNE DI LONGONE SABINO IN FRAZIONE ROCCARANIERI AL FG 8 PARTICELLA 111

IL SINDACO

A seguito del sopralluogo effettuato dall'ufficio tecnico Comunale in data 16/08/2018 il quale ha riscontrato che i lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito in Roccaranieri al fg 8 particella 111, effettuati dalla ditta SEBE per conto del comune sono stati ultimati, ripristinando le adeguate condizioni di sicurezza.

Vista l' Ordinanza 21 DEL 16/09/2016 e successive relativa alla "messa in sicurezza ai fine della tutela della pubblica incolumità, del fabbricato pericolante sito nel comune di Longone Sabino in frazione Roccaranieri al fg 8 particella 111

Considerato che sono stati realizzati i lavori di messa in sicurezza del citato fabbricato.

ORDINA

La revoca dell' Ordinanza 21 DEL 16/09/2016 e successive relativa alla " "messa in sicurezza ai fine della tutela della pubblica incolumità, del fabbricato pericolante sito nel comune di Longone Sabino in frazione Roccaranieri al fg 8 particella 111 "

DISPONE

La pubblicazione della presente revoca all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni.

Di comunicare la presente ai soggetti obbligati per i successivi adempimenti rivolti al recupero delle spese poste in essere dall'Amministrazione.

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l' Ing Andrea Rinaldi , il quale per il Comune di Longone Sabino ricopre il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica;

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. di Rieti, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o, in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Santino Pezzotti.

